CAPITOLI

Della Pace ſtabilita, e concluſa trà la Maeſtà Chriſtianiſſima del Rè Ludouico XIV. di Francia, e di Nauarra, e li Stati Generali delle Prouincie vnite delli Paeſi Baſſi in Rijſvvik nell' Olanda li 20. Settembre 1697.

CAPITOLO PRIMO.

SARA' per l'auuenire trà S.M.Chriſtianiſſima, e ſuoi Succeſſori Rè di Francia, e di di Nauarra, e ſuoi Regni da vna parte, e li Sign: Stati Generali delle Prouincie vnite delli Paeſi Baſſi dall'altra, vna buona Pace, ferma, e fedele, inuiolabile, e ceſſeranno in appreſſo, e ſaranno laſciati tutti gl'atti di oſtilità, di qualſiuoglia modo, che ſiano trà detto Signor Rè, e li detti Signori Stati Generali, tanto per Mare, & altre acque, che per Terra in tutti li loro Regni, Paeſi, Terre, e Prouincie, e per tutti li loro Sudditi, & Abitanti di qualſiuoglia qualità, ò condizione, che gli ſiano, ſenza eccezzione de' luoghi, ò delle perſone.

2 Vi ſarà vn ſcordamento generale di tutto ciò, che è ſtato commeſſo da vna parte, e dell'altra ad occaſione dell' vltima Guerra, ſia per coloro, che eſſendo nati ſudditi della Francia, & impegnati al ſeruizio del Rè Chriſtianiſſimo per l'impieghi, e beni, che quelli poſſedeuano dentro li Confini della Francia, ſiano entrati, e dimorati al ſeruitio delli Signori Stati Generali delle Prouincie vnite, ouero per quelli, che eſſendo nati ſudditi delli detti Signori Stati Generali, ouero impegnati al loro ſeruiggio, per l' impieghi, e Beni, che quelli poſſedeuano dentro li Confini delle Prouincie vnite, ſono entrati, ò dimorato al ſeruiggio di S. M. Chriſtianiſſima, e le ſudette perſone di qualſiuoglia qualità, e condizione, che elleno ſiano, ſenza eccettuarne alcuna, potranno entrare, entrarano, ſaranno effettiuamente laſciati, e riſtabiliti nel poſſeſſo, e godimento pacifico di tutti li loro beni, onori, dignità, priuilegi, franchiggie,

diritti, eſenzioni, coſtitutioni, e libertà, ſenza poter eſſer ricercati, trauagliati, nè inquietati in generale, ne in particolare, per qualſiſia cauſa, ò preteſto che ſia per ragion di ciò, che è paſſato dopò la origine della detta Guerra, & in conſeguenza del preſente Trattato, e dopò, che ſarà ſtato ratificato da S.M. Chriſtianiſſima, che per li detti Signori Stati Generali loro ſarà permeſſo à tutti, e à ciaſcheduno in particolare ſenza auer biſogno delle lettere di abolizione, e di perdono di ritornare in perſona dentro le loro Caſe, e nel godimento delle loro Terre, e di tutti lor' altri beni, ouero di diſporne in quel modo, che loro parerà.

3 E ſe ſi ſono fatte qualche ripreſaglie dall'vna parte, e dall' altra dentro il Mare Baltico, ouero quello del Nort, dopò Ternus, fino al fine della Manca, dentro lo ſpazio di quattro ſettimane, ò nel fine della detta Manca, fino al Capo di S. Vincenzo, dentro lo ſpazio di ſei ſettimane, e di là dentro il Mare Mediterraneo, fino alla linea, dentro lo ſpazio di dieci ſettimane, e di là dalla linea, & in tutte l'altre parti del Mondo, dentro lo ſpazio d'otto meſi, da computarſi dal giorno, che ſi farà la publicazione della Pace à Parigi, & all' Haya, le dette preſe, e danni, che ſi faranno da vna parte, ò dall'altra, dopo il termine prefiſſo, ſaranno portate in conto, e tutto ciò, che ſarà ſtato preſo ſarà reſtituito con compenſazione di tutti li danni, che ne ſaranno prouenuti.

4 Sarà di più trà il detto Sig. Rè, e li detti Sign. Stati Generali, e loro Sudditi, & Abitanti, reciprocamente vna ſincera, ferma, e perpetua amicizia, e buona corriſpondenza tanto per Mare, quanto per Terra, in tutto, e per tutto tanto dentro, quanto fuori d' Europa, ſenza riſentirſi delle offeſe, ò danni, che quelli hanno riceuuto, tanto per il paſſato, quanto per occaſione della detta Guerra:

5 Et in virtù di queſta Amicizia, e corriſpondenza, tanto S.M. quanto li Sign. Stati Generali procureranno, & auanzeranno fedelmente il Bene, e la proſperità l'vno dell'altro, per ogni ſopportamento, aiuto, conſeglio, & aſſiſtenze reali, in tutte l'occaſioni, & in tutti li tempi, e non conſentiranno nell'auuenire ad alcun trattato, ò negoziatione, che poteſſe apportar del

danno

danno all'vno, ò all'altro; mà li romperanno, e ne daranno gl'auuiſi reciprocamente con diligenza, e ſincerità ſubito che ne aueranno cognizione.

6 Quelli ſopra li quali ſono ſtati ſequeſtrati, ò confiſcati li Beni per occaſione della detta Guerra, li loro Eredi, ò auendo cauſa di qualche condizione, ò Religione, che quelli poſſino eſſere, goderanno di quelli Beni, e ne prenderanno il poſſeſſo di loro autorità priuata, & in virtù del preſente Trattato, ſenza che loro ſia biſogno, di auer à ricorrere alla Giuſtizia, non oſtante tutte l' incorporazioni al Fiſco, impegni, che ſiano fatti, ſentenze, preparatorie, ò diffinitiue, date per mancamento, ò contumacia nell' aſſenza delle Parti, e quelle non ſentite, trattati, accordi, e tranſazzioni, e qualche renunzie, che ſiano ſtate rimeſſe nelle dette tranſazzioni, per eſcludere da parte di detti Beni coloro, che li deuono appartenere, e tutti, e ciaſcun bene, e dritto, che conformemente al preſente Trattato ſaranno reſtituiti, ò deuono eſſer reſtituiti reciprocamente alli primi Proprietarij, loro Eredi, ò che hanno cauſa da quelli, potranno eſſer venduti dalli detti Proprietarij, ſenza che li ſia biſogno d' impetrar per queſto conſenſo particolare, & in appreſſo li proprietarij delle rendite, che dalla parte del Fiſco ſaranno reſtituite, in luogo delli Beni venduti, come ancora delle rendite, & azzioni, che ſono alla cariça del Fiſco reſpettiuamente, potranno diſporſi della proprietà di quelle per rendite, ò altramente, come delli loro proprij altri Beni.

7 E come il Marcheſato di Bergen Opzoun, con tutti li dritti, e rendite, che ne dipendono, e generalmente tutte le Terre, e Beni appartenenti al Sign. Conte, General d' Ouuernia, Colonello Generale della Caualleria di Francia, e che ſono ſotto il potere delli detti Sign. Stati Generali delle Prouincie vnite, ſono ſtati ſequeſtrati, e confiſcati per occaſion della Guerra, alla quale il preſente Trattato, deue mettere vn felice fine, ſi è accordato, che il detto Sign. Conte d'Ouergnie, ſarà rimeſſo nel poſſeſſo del detto Marcheſato di Bergen, Opzoun, ſue pertinenze, e dipendenze, come ancora dentro li ſuoi dritti, azzioni, priuilegi, vſanze, e prerogatiue, delle quali egli godeua, prima della dichiarazion della Guerra.

8 Tutti li Paesi, Città, Piazze, Terre, Forti, Isole, e Signorie, tanto dentro quanto fuori dell'Europa, che potranno esser state prese, ò occupate dopò il principio della presente Guerra, saranno restituite dall'vna parte, e dall'altra nel medesimo stato, che quelle erano per le Fortificazioni, nel tempo della presa; E quanto agl'altri Edificij nello stato, che si ritroueranno, senza, che si possa distrugger niente, ne deteriorare, senz'anco, che si possa pretendere alcuno delli danni, perciò che potesse esser stato demolito; E nominatamente il Forte, & Abitazione di Pontichery sarà reso, con le condizioni sudette alla Compagnia dell' Indie Orientali, stabilita nella Francia; E quanto all' Artiglieria, che è stata trasportata dalla Compagnia dell' Indie Orientali delle Prouincie vnite, quella li starà fino, che le munizioni da guerra, e da bocca, schiaui, e tutti gl'altri effetti per disporne come gli piacerà, come ancora delle Terre, dritti, e priuilegi, che quella hà acquistato tanto del Prencipe, quanto degli Abitanti del Paese.

9 Tutti li Priggionieri di Guerra saranno liberati da vna parte, e dall'altra, senza distinzione, ò riserua, e senza pagare alcuna ranzone.

10 La leuata delle contribuzioni cesserà dall'vna parte, e dall' altra dal giorno dello scambio delle ratificazioni del presente Trattato di Pace, & alcuni Pegni delle dette contribuzioni, domandate, & accordate, non potranno esser esatte, mà tutte le pretensioni, che potrebbero restare sopra questo suggetto, sotto qualche titolo, ò pretesto, che sia, saranno intieramente annichillate dall'vna parte, e dall'altra, come ancora cesseranno allo scambio delle ratificazioni del presente Trattato tutte le contribuzioni di vna parte, e dell'altra à riguardo delli Paesi de Rè Christianissimo, e Cattolico.

11 Per stabilire altrettanto più, e fare sussistere questo Trattato, si è di più conuenuto trà S. M. e li Signori Stati Generali, che essendo sodisfatto a questo Trattato, si farà, come si fà quì vna renunzia tanto generale, quanto particolare sopra ogni sorte di pretensioni tanto del tempo passato, che del presente, quali potessero essere, che l'vna parte potesse intentare contro l'altra per leuare nell'auuenire tutte l'occasioni, che si potessero suscitare, e far peruenire nuoue discensioni. 12

12 Le vie della Giuſtizia ordinaria ſaranno aperte, e li corſi ſaranno liberi reciprocamente, e li ſudditi dell'vna parte, e dell'altra potranno far valere li loro dritti, azzioni, e pretenſioni, ſeguendo le leggi, e ſtatuti di ciaſchun Paeſe, e d'ottenerui gl'vni contro gl'altri, ſenza diſtinzione tutte le ſodisfazioni, che gli potrà legitimamente appartenere, e ſe gli hà auuto lettere di ripreſaglia accordate da vna parte, ò dall'altra ſia prima, ò dopò la dichiarazione dell'vltima guerra, quelle reſteranno riuocate, & annullate, sì alle parti in fauor delle quali quelle foſſero ſtate accordate, ſaluo à prouederſi per le vie ordinarie della Giuſtizia.

13 Se per innauertenza, ò altrimente ſoprauenisſe qualche inoſeruazione, ò inconueniente al preſente Trattato della parte della ſudetta Maeſtà, ouero delli detti Signori Stati Generali, ò loro ſucceſsori, queſta Pace, & alleanza, ſenza che per quella ſi venga alla rottura dell'Amicizia, e della buona corriſpondenza, mà ſi riparerà prontamente le dette contrauenzioni, e ſe quelle procedono dal fallo di qualche particolar ſugetto, quelli ne ſaranno ſoli puniti, e caſtigati.

14 E per meglio aſsicurare nell'auuenire il commercio, e l'Amicizia trà li ſudditi del detto Sig. Rè, e quelli delli detti Signori Stati Generali delle Prouincie vnite delli Paeſi Baſsi, è ſtato accordato, e conuenuto, che arriuando qui appreſso, qualche interuzione d'amicizia, ouero rottura tràlla Corona di Francia, e li detti Signori Stati delle Prouincie vnite (ciò che à Dio non piaccia) ſarà ſubito dato noue meſi di tempo dopò la detta rottura dell'vna parte, e dell'altra per ritirarſi con li loro effetti, e traſportarli oue più li piacerà. Ciò, che loro ſarà permeſso di fare, come ancora di vendere, e traſportare li loro Beni, e Mobili, ſenza, che ſe gli poſsa dare alcun' impedimento, ne proceder durante il detto tempo di noue meſi, ad alcun ſequeſtro de loro effetti, e meno, ancora all'arreſto delle loro perſone.

15 Il Trattato di Pace trà il Rè Chriſtianiſſimo, & il fù, Elettore di Brandeburgo fatto à S. Germano in Laye li 29 Giugno 1679. ſarà riſtabilito trà S. M. Chriſtianiſſima, e ſua Altezza Elettorale di Brandeburgo al preſente con tutti li ſuoi punti, & articoli

16 Come

16 Come importa alla Tranquillità publica, che la Pace conclusa trà S. M. Christianissima, e S. A. R. il Duca di Sauoia li 9. Agosto 1696. sia esattamente osseruata, e stato conuenuto di confirmarla per il presente Trattato.

17 E come S. M. e li Sig. Stati Generali riconoscono li potenti vffizij, che il Rè di Suezia hà contribuito incessantemente per li suoi buoni consegli, & auuertimenti alla salute, & al riposo publico, è stato conuenuto dall'vna parte, e dall'altra, che la sudetta Maestà Suedese, con li suoi Regni sia compresa nominatamente dentro il presente Trattato in quella miglior forma, che far si possa.

18 In questo presente Trattato di Pace, & Aleanza saranno compresi dalla parte del Signor Rè Christianissimo, tutti quelli, che saranno nominati auanti lo scambio delle ratificazioni, e dentro lo spazio di sei mesi, dopò che quelle saranno state scambiate.

19 E dalla parte delli Signori Stati Generali il Rè della Gran Brettagna, e il Rè della Spagna, e tutti gl'altri loro Aleati che dentro il tempo di sei settimane da computare dopò lo scambio delle rattificazioni si dichiareranno d'accettare la Pace, come ancora li tredici Cantoni delle leghe Suizzere, e loro Aleati, e Confederati, e particolarmente nella maggior forma, e maniera che far si possa le Republiche, e Cantoni Zurich, Berna Claris, Basilea, Scafause, & Apensel, con tutti li loro Aleati, e Confederati, nominatamente la Republica di Geneua, e sue dipendenze la Città, e Contea di Neufcastel, le Città di S. Gallo, Milhouse, e Bienne; Item le leghe Grise, e dipendenze: le Città de Bremen, & di Embde, e di più tutti li Rè Prencipi, e Stati, Città, e persone particolari à quali li Signori Stati Generali sopra la richiesta, che lor sarà fatta accorderanno d'esserui compresi.

20 Il detto Sig. Rè, e li detti Sign. Stati Generali consentono, che il Rè di Suezia, come Mediatore, e tutti gl'altri Potentati, e Prencipi, che vorranno entrare in vn pari impegno, possino dare à S. M. & alli detti Sign. Stati Generali le loro promesse & obligazione di Galantia dell'esecuzione di tutto il contenuto nel presente Trattato.

21 Il

21 Il presente Trattato sarà ratificato, & approuato per il Sign. Rè, e Sign. Stati Generali, e le lettere di ratificazione faranno deliberate dentro il termine di tre settimane, ouero più presto, che si possa fare da computare dal giorno della Segnatura.

22 E per più gran sicurezza di questo Trattato di Pace, e di tutti li punti, & articoli contenutiui, sarà il presente Trattato publicato, verificato, e registrato nella Corte del Parlamento di Parigi, e di tutti gl'altri Parlamenti del Regno di Francia, e Camera de Conti del detto Parigi, come ancora similmente il detto Trattato sarà publicato, verificato, e registrato per li detti Sig. Stati Generali, dentro le Corti, & altre Piazze, doue si è costumato di fare le publiche azzioni, e registramenti.

In fede del che Noi Ambasciatori della sudetta Maestà, e delli Signori Stati Generali, in virtù delle nostre facoltà respettiue, abbiamo segnato con li nostri nomi queste presenti delli nostri segni ordinarij, & à quelle fatto apponere l' impressioni delle nostre armi. A Rijsvvik nell' Olanda li 20. Settembre 1697.

Fù segnata

L. S. N. Lillieroot.

L. S. N. A. de Harlay Bonneuil. L. S. A. Heynsius.

L. S. Verius de Crecy. L. S. E. de Vvede.

L. S. De Callieres. L. S. Vv. u. Haren.